



# CONVENZIONE

## INDICE

Art.	1	Parti
Art.	2	Premessa
Art.	3	Oggetto
Art.	4	Proprietà reti, delega e utilizzo del suolo e del terreno pubblico
Art.	5	Durata – rinnovo tacito
Art.	6	Riscatto
Art.	7	Obblighi del Comune
Art.	8	Obblighi dell'Azienda
Art.	9	Contabilità e controllo
Art.	10	Tributi
Art.	11	Illuminazione pubblica
Art.	12	Riserva nuove leggi
Art.	13	Trasmissibilità
Art.	14	Fusione del Comune
Art.	15	Controversie
Art.	16	Numero convenzioni e destinatari
Art.	17	Approvazione

### 1. Parti

Il Comune di Roveredo,  
detto in seguito "**Comune**"  
e  
la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES),  
detto in seguito "**Azienda**".

### 2. Premessa

- 2.1 Il territorio del Comune fa parte del comprensorio di rete attribuito all'Azienda, come definito dal Cantone in base all'art. 5 cpv. 3 della Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEI GR).
- 2.2 L'Azienda è proprietaria e gestore della rete di distribuzione esistente sul territorio del Comune.
- 2.3 La presente Convenzione verrà sottoposta al Cantone dei Grigioni per la conferma dell'attribuzione all'Azienda del comprensorio costituito dal territorio del Comune.

### 3. Oggetto

- 3.1 La presente convenzione disciplina in particolare:
- la delega di compiti all'Azienda;
  - i rapporti di proprietà degli impianti di distribuzione;
  - l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico.

#### **4. Proprietà reti, delega e utilizzo del suolo e del terreno pubblico**

- 4.1 L'Azienda è proprietaria e gestore della rete di distribuzione esistente sul territorio del Comune.
- 4.2 In questa veste l'Azienda deve garantire l'allacciamento alla rete unitamente ad un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile e sostenibile a tutti i consumatori che ne hanno diritto in virtù delle leggi vigenti.
- 4.3 Il Comune concede quindi all'Azienda il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico, le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.  
(Si veda al proposito anche l'impegno al coordinamento in ambito di pianificazione locale di cui al p.to 7.2).

#### **5. Durata – rinnovo tacito**

- 5.1 La presente convenzione entra in vigore il 1.1.2017 e scadrà, se disdetta per iscritto con almeno 3 (tre) anni di preavviso, dopo 20 (venti) anni, cioè il 31.12.2036.
- 5.2 In assenza di disdetta nel termine previsto, essa si ritiene automaticamente rinnovata per altri 2 (due) anni (31.12.2038) e così di seguito, fermo restando il termine di preavviso di 3 (tre) anni.

#### **6. Riscatto**

##### 6.1 In generale

Alla scadenza della presente convenzione e qualora la medesima venisse disdetta oppure non venisse rinnovata o in altro modo sostituita, il Comune dovrà riscattare gli impianti definiti al pto. 6.2.

##### 6.2 Oggetto

- 6.2.1 Oggetto del riscatto sono gli impianti e gli apparecchi di misura e di controllo di proprietà dell'Azienda posti entro i confini del territorio del Comune oggetto di questa convenzione.
- 6.2.2 In particolare oggetto del riscatto sono tutti gli impianti per l'immissione in rete dell'energia prodotta nel comprensorio comunale, le linee media tensione (MT) e bassa tensione (BT), le cabine di trasformazione e le relative attrezzature elettriche, nonché le strutture necessarie per l'approvvigionamento di energia elettrica, se queste servono esclusivamente alla distribuzione di dettaglio nel comune riscattante.
- 6.2.3 Gli impianti per l'illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale e appartenenti all'Azienda devono essere riscattati dal Comune qualora alla scadenza la convenzione non venisse rinnovata conformemente a quanto sarà disposto nella separata convenzione sull'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici tra il Comune e la SES.

##### 6.3 Impianti esclusi dal riscatto

- 6.3.1 Sono esclusi per contro dal riscatto le centrali di produzione, le sottostazioni, le linee alta tensione (AT), nonché tutti gli impianti destinati a trasportare, trasformare o distribuire energia elettrica oltre i confini del Comune, unitamente ai sistemi di telecomando centralizzato, di telelettura e di teleazione, come pure oggetti, terreni, immobili e quant'altro non esclusivamente adibiti alla distribuzione di dettaglio di energia elettrica nel territorio del Comune.
- 6.3.2 Qualora il Comune facesse uso del diritto di riscatto, sarà necessario un accordo tra le parti anche per impianti o altre componenti escluse dal diritto di riscatto ma comunque necessari o opportuni per l'attività di distribuzione d'energia.  
Per gli impianti o altre componenti escluse dal riscatto l'Azienda sarà tenuta a cedere quanto

richiesto dal Comune eccezion fatta per ciò che sarà necessario per la distribuzione in altri Comuni. Il Comune, a sua volta, sarà tenuto a riscattare quanto l'Azienda non potrà più utilizzare ma che sarà da ritenere necessario o opportuno per la distribuzione d'energia nel Comune. Si intende per cedere, rispettivamente riscattare, un contratto di cessione definitivo, leasing, affitto/nolo o di natura mista.

- 6.3.3 Il prezzo di cessione, rispettivamente riscatto, degli impianti esclusi dal p.to 6.2.2, sarà fissato di comune accordo tra le parti, con riferimento al valore venale per questi impianti o altre componenti.

In caso di mancato accordo si procederà come disposto al p.to 15.1

#### 6.4 Indennità di riscatto

- 6.4.1 Il prezzo di riscatto delle infrastrutture previste ai p.ti 6.2.1 e 6.2.2 corrisponderà al valore calcolato con il metodo prescritto da Elcom per il calcolo delle tariffe di distribuzione all'utenza per il Comune.

- 6.4.2 La SES consegnerà ogni anno al Comune (a partire dall'1.01.2020 ovvero quando SES avrà completato il suo programma di gestione dati), dopo l'approvazione dei conti annuali da parte della sua Assemblea degli azionisti, un documento che espone i valori al 31.12 del precedente anno dall'infrastruttura soggetta a riscatto a norma dei p.ti 6.2.1 e 6.2.2. Al Comune è data facoltà dall'inizio della convenzione, se necessario tramite un perito, di richiedere informazioni dettagliate sugli investimenti effettuali sul suo comprensorio e di verificare la corretta imputazione dei costi (investimenti) alle infrastrutture del comprensorio. Possono esser richieste informazioni e disposte verifiche unicamente per i 5 anni precedenti il momento della richiesta.

### 7. **Obblighi del Comune**

- 7.1 Il Comune concede all'Azienda l'occupazione dell'area pubblica ai sensi della Legge cantonale, sottosuolo compreso, per tutte le opere e le installazioni riguardanti la rete elettrica, destinate cioè al trasporto, alla trasformazione, alla distribuzione dell'energia elettrica e/o alla prestazione di servizi ad essa connessi.

- 7.2 Il Comune include le infrastrutture principali esistenti e previste nel piano generale di urbanizzazione.

- 7.3 Il Comune coinvolgerà tempestivamente l'Azienda nei processi della pianificazione locale (PL) e in particolare nell'allestimento del piano generale di urbanizzazione e dei piani specifici legati all'urbanizzazione di area o di quartiere.

Inoltre collaborerà coordinando le opere pubbliche che intende realizzare (strade, acquedotti, fognature, ecc.) con quelle dell'Azienda, fornendo anche a quest'ultima ogni documento tecnico necessario (rilievi, piani ecc.). Analogamente l'Azienda informerà il Comune sui progetti previsti sul territorio comunale così da favorire delle realizzazioni in comune.

- 7.4 Ove occorre il Comune appoggerà e sosterrà le richieste dell'Azienda presso enti e privati nelle pratiche intese a ottenere le autorizzazioni per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di terreni, strade o altri spazi per le necessità del servizio di fornitura di energia elettrica.

Laddove non sarà possibile raggiungere un accordo bonale per l'occupazione o l'attraversamento di proprietà private, l'Azienda procederà con la richiesta di esproprio ai sensi della legge cantonale sulle espropriazioni. Il Comune, per quanto lo concerne, si impegna a sostenere l'Azienda in un'eventuale procedura espropriativa con prese di posizione, atti, documenti ecc. necessari a comprovare l'interesse pubblico all'opera che richiede un esproprio.

- 7.5 Il Comune promuove con i proprietari d'immobili, se del caso mediante adeguati decreti o disposizioni legali, la trasformazione degli impianti dei privati per facilitare la messa in cavo

della rete di distribuzione.

## **8. Obblighi dell'Azienda**

- 8.1 L'Azienda è il gestore di rete nel territorio del Comune e darà seguito a tutti gli obblighi che derivano da tale ruolo, secondo la legislazione federale, cantonale ed eventualmente comunale (garanzia dell'allacciamento, fornitura, impostazione tariffale, ecc.).
- 8.2 In particolare l'Azienda è responsabile per la sicurezza della rete e dell'approvvigionamento nel suo comprensorio secondo le disposizioni del diritto federale e adempie ai doveri previsti dalla Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) rispetto alla garanzia del servizio universale e a quella dell'approvvigionamento.
- 8.3 L'Azienda, nell'ambito in particolare dei lavori di sottostruttura realizzati dal Comune o da altri enti, limitatamente alla zona edificabile, si impegna a valutare la trasformazione della rete di distribuzione dalla forma aerea a quella in cavo sotterraneo, nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche. Il Comune e l'Azienda si accorderanno di volta in volta per quanto attiene agli aspetti operativi e per la ripartizione dei costi.

## **9. Contabilità e controllo**

- 9.1 L'Azienda mette ogni anno a disposizione del Comune copia del proprio rendiconto comprendente le informazioni contabili previste e allestite secondo i criteri fissati dai disposti di legge.

## **10. Tributi**

- 10.1 In relazione alla presente convenzione, l'Azienda riconosce al Comune e/o raccoglie per suo conto tutti i tributi aventi una base legale.

## **11. Illuminazione pubblica**

- 11.1 Le questioni specifiche all'illuminazione di strade o spazi pubblici, che esulano dai compiti imprescindibili di un gestore di rete, verranno regolate in un separato mandato di prestazioni.
- 11.2 Anche gli aspetti che riguardano un'eventuale illuminazione decorativa, come ad esempio quella natalizia, verranno retti da intese separate e specifiche.

## **12. Riserva nuove leggi**

- 12.1 È riservata ogni nuova disposizione di legge o ordinanza cantonale o federale applicabile alla presente convenzione e alla connessa concessione di distribuzione nel territorio del Comune, per quanto la presente convenzione non costituisca diritti acquisiti per l'Azienda.
- 12.2 Qualora ciò si rendesse necessario a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme ai sensi del p.to 13.1, la presente convenzione va adeguata dalle parti alla nuova situazione nell'intento di mantenere in vigore il rapporto contrattuale per la durata prevista. In caso di disaccordo si procederà come disposto al p.to 15.1.

## **13. Trasmissibilità**

- 13.1 L'Azienda ha la facoltà, in accordo con il Comune, di cedere la presente convenzione con tutti i diritti e obblighi connessi a un suo successore, alla condizione che questi, per le sue capacità tecniche e finanziarie, sia in grado di farvi fronte.

- 13.2 Il Comune potrà rifiutare la cessione unicamente se il successore proposto dall'Azienda non risponde ai requisiti tecnici o se vi è altro motivo grave che leda in modo rilevante gli interessi del Comune. In caso di disaccordo si procederà come disposto al p.to 15.1.

#### **14. Fusione del Comune**

- 14.1 In caso di fusione il Comune avrà facoltà di procedere con una disdetta anticipata della convenzione.  
Il Comune potrà, entro un anno dall'entrata in vigore della fusione disdire la convenzione per la fine del terzo anno successivo la disdetta.
- 14.2 In tal caso il Comune dovrà versare le indennità di riscatto previste all'art. 6 della presente convenzione e dovrà versare inoltre un'indennità per perdita di utile per i tre anni successivi alla fine del rapporto contrattuale. L'indennità va calcolata tenendo conto della media risultante dagli ultimi cinque esercizi aziendali precedenti la fine del rapporto contrattuale.

#### **15. Controversie**

- 15.1 Le controversie tra Comune ed Azienda, derivanti dalla presente convenzione o che riguardano lo specifico rinvio in caso di disaccordo a questo punto 15, saranno decise dal Tribunale amministrativo (TA) del Cantone dei Grigioni, Coira, nel contesto di un'azione di diritto pubblico ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b Legge sulla giustizia amministrativa (LGA).
- 15.2 La decisione del TA è definitiva sul piano cantonale. È ammesso solo il ricorso al Tribunale federale.
- 15.3 Restano riservate le competenze escluse attribuite a Elcom ai sensi della LAEI e quelle per le quali è competente il Governo dei Grigioni ai sensi della LAEI GR.

#### **16. Numero convenzioni e destinatari**

La presente convenzione è redatta in due esemplari, destinati uno al Comune e uno all'Azienda.

#### **17. Approvazione**

La presente convenzione è stata approvata con votazione popolare in data 15 gennaio 2017.

#### **Comune di Roveredo GR**

Il Sindaco:	La Segretaria:
Alessandro Manzoni	Tatiana Colotti

Luogo e data:

**Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)**

Locarno, data